



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

Le Comunità di Valle sono enti intermedi tra la Provincia autonoma di Trento ed i Comuni. La Comunità delle Giudicarie si estende per circa un quinto del territorio provinciale, con un'altitudine che varia dai 302 sino ai 3558 m. s.l.m. della Presanella, massiccio che fronteggia le Dolomiti, nel cuore del Parco Naturale Adamello Brenta. Dal 1° gennaio 2016, le Giudicarie comprendono 25 Comuni, a costellare i bacini imbriferi del Sarca e del Chiese.

Tione di Trento, **30 marzo 2022**

OGGETTO: DECRETO DEL COMMISSARIO N. 2/2022.

Cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19: Misure di gestione e organizzazione dell'attività lavorativa, nuova forma dello smart working e modalità di accesso agli uffici della Comunità.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ

(che qui agisce con i poteri del Presidente della Comunità)

Visto il proprio precedente decreto prot. n. 5562/21.6 dd. 03.06.2020 in merito alle misure di gestione e organizzazione dell'attività lavorativa in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto inoltre il proprio precedente decreto n. 1 dd. 25.01.2022 in merito alle misure di gestione e organizzazione dell'attività lavorativa ed in particolare dello smart working in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Decreto Legge 24.03.2022 n. 24 avente per oggetto "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza";

Visti:

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;
- l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
- il Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev. 7 dd. 31 luglio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 (art. 48), che testualmente recita "*I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile*";
- il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 6 aprile 2021 (All.to 3 all'ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 del 31 maggio 2021), che prevede la disciplina di prevenzione da rispettare negli ambienti di lavoro e nell'esercizio delle attività produttive;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 23.09.2021 che tra l'altro pone termine dal 15.10.2021 al cosiddetto Smart Working semplificato;

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE
SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE
Via Padre C. Gnesotti, 2 – 38079 Tione di Trento – TN
Tel. 0465/339513 – Fax 0465/339500
serviziosegreteriaistruzione@comunitadellegiudicarie.it



- il Decreto Legge 24.12.2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale ed ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
- l’articolo 9-bis comma 1-bis del decreto legge 22.04.2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.06.2021, n. 87, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lettera a) del decreto legge 7.01.2022, n. 1 che stabilisce che fino al 31.03.2022, nell’ambito del territorio nazionale, l’accesso ai servizi alla persona, ai pubblici uffici, servizi postali, bancari, finanziari, e alle attività commerciali è consentito solo ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9, comma 2, del medesimo decreto legge n. 52 del 2021;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 21.01.2022 che determina tra l’altro le modalità per l’accesso agli uffici pubblici;
- le ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento che dettano disposizioni in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;

Preso atto della circolare del dicembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con la quale si precisa che “ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto di lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e medio periodo e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene brevi da contatti con soggetti positivi al coronavirus”;

Visti inoltre:

- il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente della Comunità delle Giudicarie ed in particolare l’art. 30 comma 4 CCPL, che recita:
“Per il lavoro agile (smart working) l’Amministrazione e il lavoratore possono concordare con atto scritto, al fine di contemperare le esigenze personali e/o familiari con le esigenze produttive, il saltuario svolgimento dell’attività lavorativa, a giornata intera o a mezza giornata, al di fuori dei locali dell’ente, tramite l’uso di tecnologie informatiche in remoto, nel rispetto delle indicazioni tecniche e di sicurezza indicate dall’ente”;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018;
- la legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3;
- lo Statuto della Comunità delle Giudicarie.

Preso atto che quindi è opportuno stabilire delle modalità straordinarie e temporanee di svolgimento dello smart working per la Comunità delle Giudicarie, in attesa di una nuova disciplina contrattuale di comparto a positiva conclusione delle trattative in corso con le Organizzazioni sindacali, solo per malattia derivante da infezione SARS-COV-2 del figlio di età inferiore a 16 anni, sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio o per casi particolari debitamente motivati, previa sottoscrizione dell’accordo individuale allegato, e previa autorizzazione del Responsabile di Servizio secondo le esigenze di servizio e solo per le attività e mansioni compatibili con lo strumento;

Considerate altresì che le misure di sicurezza necessarie sono state messe in atto dalla Comunità delle Giudicarie attraverso la connessione VPN al fine di consentire al personale di poter svolgere il proprio lavoro presso la sede della Comunità,

D E C R E T A

1. Di confermare il contenuto del proprio precedente decreto prot. n. 5562/21.6 dd. 03.06.2020 in merito alle misure di gestione e organizzazione dell’attività lavorativa in relazione all’emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 30.04.2022, per quanto riguarda in particolare i punti 1,(obbligo di appuntamento) 3, 6, 8, data alla quale decadono le misure restrittive salvo eventuale proroga prevista dalla legge.

2. Di stabilire che dal 01.04.2022 in dipendenza dalla cessazione dello stato di emergenza decadono le forme di flessibilizzazioni degli orari di lavoro per i dipendenti stabilite per la pandemia Covid-19 e ritornano le norme relative all’orario di lavoro, fasce obbligatorie e di flessibilità precedenti al febbraio 2020;

3. Di precisare che, riguardo all'istituto del lavoro agile, come stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso settembre, è definitivamente venuta meno sia la qualificazione dello stesso come *“una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni”*, sia la modalità c.d. *“semplificata”* di instaurazione del rapporto, prescindendo dall'accordo individuale.

Nel decreto, infatti, non è stato ulteriormente prorogato il termine fissato dall'articolo 87 del D.L. 18/2020 che consentiva il lavoro agile senza la formalità dell'accordo individuale.

Non è quindi più possibile proseguire nella prestazione del lavoro a distanza senza l'accordo individuale sopra citato tra il datore di lavoro e il lavoratore.

In attesa della nuova disciplina contrattuale di comparto, a positiva conclusione delle trattative in corso con le Organizzazioni sindacali, si precisa che prima di iniziare la prestazione in smart working deve essere sottoscritto dai dipendenti e dal Segretario della Comunità un accordo individuale, qualora ne ricorrano le condizioni previste dal presente decreto.

Il nuovo smart working 2022 è applicabile sia al personale di ruolo sia a tempo determinato.

Lo smart working potrà essere autorizzato dal Responsabile di Servizio secondo le esigenze di servizio e solo per le attività e mansioni compatibili con lo strumento, per malattia derivante da infezione SARS-COV-2 del figlio di età inferiore a 16 anni, sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio o per casi particolari debitamente motivati attinenti l'emergenza da COVID-19, e sarà riferita al/ai giorno/i (interi o a mezze giornate) di lavoro a distanza secondo accordi stabiliti almeno via mail e comunque in modalità tracciabile. Per i Responsabili dei servizi l'autorizzazione spetta al Segretario.

3. Di stabilire la flessibilità dell'orario di svolgimento dello smart working, nel seguente modo:

- 7.30 – 18.00 con le seguenti fasce obbligatorie da concordare con il Responsabile del Servizio in base alle esigenze d'ufficio e alle motivazioni dello smart working,

Il Responsabile autorizza e supervisiona e a fine giornata il dipendente dovrà rendicontare per iscritto (tramite mail) il lavoro svolto. Si richiamano le indicazioni fornite con circolare dd. 1.04.2020 prot. 3476/4.6.

4. Di precisare, altresì, che è stato prorogato al 30 giugno 2022 ai sensi dell'art. 83 c. 1,2,3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 77/2020 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio con l'eventuale possibilità di effettuare lo smart working.

5. Di prendere atto che dal 01.04.2022 al 30.04.2020 per l'accesso al servizio da parte dei dipendenti della Comunità è necessario il possesso del green pass base.

6. Di prendere atto che per il personale OSS inserito nei Centri Diurni, fino al 31.12.2022, rimane in vigore l'obbligo vaccinale previsto da ultimo dall'art. 8 del D.L. 24/2022 con le norme ivi indicate.

7. Di prendere atto che dal 01.04.2022 per l'accesso agli uffici e servizi pubblici non è necessario il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, del medesimo decreto legge n. 52 del 2021.

8. Di comunicare il presente provvedimento alle rappresentanze sindacali ai sensi dell'art. 9 CCPL .

9. Di disporre che il presente decreto venga comunicato immediatamente a tutto il personale dipendente.

10. Di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul sito internet istituzionale e all'albo telematico.

11. Di precisare che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

- a. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104;
- b. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24.11.1971 n.199.

IL COMMISSARIO
dott. Giorgio Butterini
f.to digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).